

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 307/RE DEL 09 DICEMBRE 2021

Pratica n. 643/RE del 07/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso	
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz. B01GEN	

OGGETTO:	Dichiarazione di nullità ed inefficacia del subentro del sig. Claudio Colantoni all'originario assegnatario di cui alla deliberazione n. 325/CE/1982, con conseguente nullità della stessa.
-----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (avv. Annarita Aracri)	RESPONSABILE P.O. (Avv. Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

Il Direttore Generale

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 307/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 09/12/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 307/RE DEL 09 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Dichiarazione di nullità ed inefficacia del subentro del sig. Claudio Colantoni all'originario assegnatario di cui alla deliberazione n. 325/CE/1982, con conseguente nullità della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è stato disposto di riattribuire all'avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 01 Aprile 2021, la titolarità dell'incarico dirigenziale dell'Area Affari Generali e Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTA la Deliberazione del CdA 24 Giugno 2021, n. 48, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'annualità 2020;

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR 235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;

VISTE le Deliberazioni del CdA 23 Settembre 2021, n. 18/RE, 03 Novembre 2021, n. 32/RE e 26 Novembre 2021, n. 38/RE, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione n. 7, la variazione n. 8 e la Variazione n. 9 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (istituito con il fine di esercitare le funzioni di cui alle previsioni delle Leggi del 1950 nn. 841 e 230), in data 20.07.1952, con atto a rogito Notaio Crispini, registrato a Roma il 07.08.1952 al n. 1161, vol, 801/1, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il 20.08.1952 al n. 34024, registro generale d'ordine ed al n. 23690 registro particolare, assegnava e vendeva con patto di riservato dominio al sig. Oreste Colantoni, nato a Sutri il 26.03.1906, un appezzamento di terreno sito in Comune di Roma località Bosco, costituente il podere n. 87 nella ripartizione interna del predetto Ente, distinto in catasto alla partita 2374/D, con le particelle 90, 112,118,124,125,126,139,190,235 e 241 per una superficie complessiva di ha 13.19.80, confinante con i poderi 79,86, 73,89 e 74, con la previsione del pagamento del prezzo in trenta annualità, a decorrere dal 1 settembre 1952;

- l'originario assegnatario, sig. Oreste Colantoni, decedeva in data 15.09.1980, prima di conseguire la proprietà del fondo e senza lasciare testamento, lasciando a sé superstiti la moglie, Maria Romoli, ed i figli Giuseppe, Margherita, Lucia, Claudio, Iole, Clara ed Ersilia Colantoni;

-con la deliberazione n. 325/CE/ 1982, l'Ersal, succeduto ex lege all'Ente Maremma, autorizzava il subentro del figlio, sig. Claudio Colantoni, nel rapporto di assegnazione derivante dal contratto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio sopra citato, sul presupposto che tutti gli altri eredi lo avessero a ciò designato;

-nel 1994 i sig.ri Margherita, Giuseppe e Clara Colantoni, in qualità di eredi di Oreste Colantoni, proponevano ricorso davanti al Tar Lazio contro Ersal nei

confronti del fratello Claudio, chiedendo l'annullamento della delibera dell'Ersal n. 325/1982 per nullità, in quanto la sig. ra Margherita Colantoni non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione circa il subentro del fratello;

-Arsial, con deliberazione n. 101/CS del 02.03.1995, autorizzava la costituzione nel giudizio avanti al Tar Lazio per resistere al ricorso proposto dai sigg.ri Colantoni, conferendo incarico di rappresentanza e difesa ad un legale esterno;

-il sopra citato giudizio si concludeva con sentenza n. 5179/2001, che dichiarava irricevibile il ricorso per tardività dell'impugnazione, compensando le spese tra le parti costituite;

-i predetti sigg.ri Margherita, Giuseppe e Clara Colantoni, in pendenza di giudizio dinanzi al Tar Lazio di Roma, proponevano altro giudizio di fronte al Tribunale civile di Roma contro Oreste e Giampiero Colantoni, figli ed eredi del loro fratello Claudio (assegnatario subentrante), nel frattempo deceduto, contro altri coeredi e contro Arsial, per far dichiarare nullo ed inefficace il subentro a suo tempo autorizzato da Ersal, al fine di farsi dichiarare proprietari per usucapione delle porzioni di terreno e delle costruzioni su di esse edificate abusivamente e comproprietari dell'intero podere n. 87 e conseguentemente far condannare Arsial e gli eredi di Claudio Colantoni al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'immobile;

-Arsial autorizzava la costituzione nel predetto giudizio con deliberazione n. 487/CD/1996, conferendo incarico ad un legale esterno;

-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2352/2001, dichiarava nullo il subentro per il mancato consenso espresso di Margherita Colantoni, respingeva le altre domande e compensava le spese di lite;

-la predetta sentenza del Tribunale di Roma n. 2352/2001 era oggetto d'impugnativa davanti la Corte di Appello di Roma dai sig.ri Giampiero e Oreste Colantoni contro Colantoni Margherita e gli altri coeredi dell'assegnatario originario, nonché contro l'ARSIAL, per l'annullamento ed, in via riconvenzionale, per risarcimento danni;

-Arsial autorizzava la costituzione nel predetto giudizio con deliberazione n. 9/CS del 30/01/2002, conferendo incarico ad un legale esterno;

- la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, proposto da Clara Colantoni, Giuseppe Colantoni, Vitale Natali, Giulio Natali, Franco Natali e Fabio Natali, quali eredi di Margherita Colantoni, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 2352/2001, dichiarava acquisita per intervenuta usucapione a favore di Clara, Giuseppe e Margherita Colantoni, la proprietà degli immobili dagli stessi rivendicati, così come individuati nella relazione del CTU, ing. Massimo Santoro (per Clara Colantoni porzione di terreno contornata in rosso nella planimetria di cui all'allegato n. 5 della relazione dove insistono gli immobili distinti al catasto di Roma al foglio 322, particella 449 e 450, per Giuseppe Colantoni porzione di terreno contornata in blu nella planimetria di cui all'allegato n. 5 della relazione dove insistono gli immobili distinti al catasto di Roma al foglio 322, particella 451 sub 1 e sub 2, particella 452 e particella 891, per Margherita Colantoni, porzione di terreno contornata in giallo nella planimetria di cui all'allegato n. 5 della relazione dove insiste un immobile non accatastato con superficie coperta di mq.188, indicato nella domanda di condono edilizio come censito al catasto di Roma al foglio 320 numero di mappa 139), ordinando al competente conservatore dei RR.II. di

Roma di trascrivere la predetta sentenza; rigettava nel resto l'appello incidentale proposto da Oreste e Giampiero Colantoni, quali eredi di Claudio Colantoni, dichiarava assorbito in tali statuizioni l'appello incidentale proposto dall'Arzial e compensava le spese;

-la predetta sentenza della Corte d'Appello veniva impugnata avanti alla Corte di Cassazione dagli eredi della sig.ra Margherita Colantoni;

-Arzial autorizzava la costituzione in giudizio con deliberazione n. 460 del 26.08.2008, conferendo il relativo incarico ad un legale esterno;

-la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9979 del 08.05.2014, rigettava il ricorso principale e dichiarava inammissibile quello incidentale adesivo dei sigg.ri Clara e Rosalba Colantoni e, pertanto, confermava la sentenza della Corte d'Appello;

PRESO ATTO, pertanto, che:

-a seguito dei predetti giudizi, veniva accertato, preliminarmente, che Margherita Colantoni non aveva rilasciato alcuna dichiarazione in favore del subentro del fratello Claudio al genitore Oreste nell'assegnazione del fondo;

- con la sentenza del Tribunale di Roma n. 2352/2001 veniva accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia del passaggio di proprietà del terreno di cui trattasi;

- con la sentenza della Corte d'Appello veniva riconosciuta anche la proprietà degli immobili, per intervenuta usucapione a favore di Clara, Giuseppe e Margherita Colantoni, dagli stessi rivendicati;

-con la sentenza della Corte di Cassazione venivano confermate le precedenti disposizioni;

ATTESO che la Legge 1967, n. 379 prevedeva che, nel caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta o, in mancanza il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che soddisfino il requisito di essere lavoratori manuali della terra, non proprietari e enfiteuti di fondi rustici; l'assegnazione è fatta dall'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, o in caso disaccordo, la decisione spetta all'Autorità Giudiziaria, che può essere adita dagli stessi coeredi o dall'Ente alienante, ai sensi dell'art. 7, 3 comma, della Legge sopra citata del 1967;

RILEVATO che le predette sentenze (in conformità alla Giurisprudenza di Legittimità della Corte di Cassazione) precisavano che il provvedimento amministrativo di designazione emanato dall'Ente senza osservare la procedura stabilita nella norma sopra richiamata "deve ritenersi emesso in difetto di attribuzione o in carenza di potere";

RITENUTO che l'Ente non avrebbe potuto deliberare nel 1982 la successione di Claudio Colantoni all'originario assegnatario, dovendo, invece, le parti adire l'Autorità Giudiziaria per la designazione;

PRESO ATTO della non conformità della delibera sopra citata al disposto normativo;

CONSIDERATO che, recentemente, gli eredi Colantoni, che avevano avuto a loro favore la sentenza di usucapione delle proprietà degli immobili, procedevano alla registrazione della sentenza della Corte d'Appello sopra citata che ha dichiarato l'intervenuta usucapione, con conseguente pagamento della aliquota prevista dall'art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per i relativi "trasferimenti";

PRESO ATTO dei relativi trasferimenti della proprietà degli immobili usucapiti;

CONSIDERATO che non avendo avuto seguito le numerose diffide di recupero bonario nei confronti di tutti gli Eredi di Oreste Colantoni, l'Area Legale dovrà procedere a dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello per le parti non usucapite;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di dichiarare la nullità e non efficacia del subentro del sig. Claudio Colantoni all'originario assegnatario di cui alla deliberazione n. 325/CE/ 1982, con conseguente ritiro della stessa;

SU PROPOSTA ed ISTRUTTORIA dell'Area Affari Legali;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DICHIARARE nullo e non efficace il subentro del sig. Claudio Colantoni all'originario assegnatario di cui alla deliberazione n. 325/CE/ 1982, con conseguente nullità della stessa;

DI DEMANDARE all'Area Affari Legali la notifica della presente determina agli Eredi dell'originario assegnatario, Oreste Colantoni.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				x			x